

<b>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE DI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE</b>	<b>Pag.</b>	<b>73</b>
<b>ATTO DI ACCOGLIENZA DI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE COSTRETTI A LASCIARE IL PROPRIO PAESE PER GRAVI MOTIVI E INCARICATI PER SERVIZI PASTORALI</b>	<b>»</b>	<b>80</b>
<b>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE DI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO</b>	<b>»</b>	<b>84</b>
<b>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE DI PRESBITERI DIOCESANI IN STATO DI NECESSITÀ PROVENIENTI DA TERRITORI NON DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO</b>	<b>»</b>	<b>89</b>
<b>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DI FEDELI LAICI</b>	<b>»</b>	<b>93</b>

## Approvazione definitiva delle convenzioni per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri provenienti dai territori di missione e della convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 20-22 marzo 2006, ha approvato in forma definitiva gli schemi di convenzione relativi al servizio pastorale dei presbiteri provenienti dai territori di missione e lo schema di convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici.*

*I primi due schemi, denominati rispettivamente Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione e Atto di accoglienza dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione costretti a lasciare il proprio paese per gravi motivi e incaricati per servizi pastorali in Italia, erano stati approvati ad experimentum per un triennio dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 gennaio 2003 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2003, pp. 234-238; 239-242). Atteso il buon esito della loro applicazione nella fase sperimentale, sono stati ora approvati senza variazioni in maniera definitiva.*

*Il terzo e il quarto schema, intitolati rispettivamente Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione per motivi di studio e Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani in stato di necessità provenienti da territori non di missione per motivi di studio erano stati a loro volta approvati ad experimentum per un triennio dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 settembre 2003 (cfr «Noti-*

ziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2003, pp. 226-229; 230-233), adempiendo quanto stabilito nella determinazione approvata dalla 51ª Assemblea Generale (Roma, 19-23 maggio 2003) in ordine alla convenienza di assegnare un contributo alle diocesi italiane che accolgono in regime di convenzione i presbiteri studenti stranieri – provenienti da territori di missione o che si trovano in stato di necessità – che svolgono un servizio pastorale a tempo parziale in favore delle medesime (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2003, pp. 224-225). Avvalendosi della facoltà concessa dalla predetta determinazione, il Consiglio Episcopale Permanente ha deciso che la misura del contributo finanziario sia incrementato annualmente tenendo conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'indice Istat nel mese di dicembre dell'anno precedente (cfr art. 3, § 3). Tale aggiornamento si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

Il quinto schema, denominato Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, era stato approvato ad experimentum per un triennio dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 16-19 settembre 2002 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2002, pp. 257-264). Anche in questo caso, nel procedere all'approvazione del testo in forma definitiva è parso conveniente inserire all'art. 5, § 1, un meccanismo di adeguamento automatico annuale del contributo finanziario riconosciuto ai missionari laici, tenendo conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'indice Istat nel mese di dicembre dell'anno precedente. Tale aggiornamento si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

# CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 Fax 06.66398238

## CONVENZIONE

### PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

e S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

nello Stato di \_\_\_\_\_

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico e delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 25 aprile 2001, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ordinato il \_\_\_\_\_ incardinato nella diocesi di \_\_\_\_\_

inviato in Italia per:  servizio di cooperazione missionaria tra le Chiese  
(barrare la casella interessata)  servizio di assistenza pastorale a immigrati

Art. 1  
**SERVIZIO**

1. Il Vescovo di \_\_\_\_\_, vista la richiesta presentata del Vescovo di \_\_\_\_\_ (allegato 1), e avuto il consenso dell'interessato (allegato 2), accoglie il presbitero \_\_\_\_\_

per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni tre, rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo, sino al massimo complessivo di nove anni.

2. Il presbitero:

- inviato per il servizio di cooperazione missionaria, ha provveduto ad acquisire la formazione adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario Missionario di Verona (C.U.M.) o presso altra istituzione, come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (allegato 3);
- incaricato del servizio di assistenza spirituale agli immigrati, ha ottenuto dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI il prescritto titolo abilitante (allegato 4).

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella richiesta presentata dal Vescovo della Chiesa che manda, affida al presbitero il seguente servizio:

---

Art. 2  
**MODALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'esplicitamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

#### Art. 3

### **SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

1. Il presbitero, in virtù della presente *Convenzione*, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

#### Art. 4

### **FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE**

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Ogni due anni egli ha diritto di trascorre un periodo di vacanza della durata di due mesi nella sua Chiesa d'origine per riprendere i rapporti personali e per rinsaldare i vincoli di comunione ecclesiale.
3. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della CEI.

#### Art. 5

### **ACCOMPAGNAMENTO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. La diocesi che accoglie valorizza, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 6

**RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE**

Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell'art. 1, § 1.

Art. 7

**RIENTRO ANTICIPATO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali: le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

Art. 8

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. La *Convenzione* ha la durata di tre anni a decorrere dalla data segnata in calce.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della *Convenzione* il Vescovo della Chiesa che manda, il Vescovo della Chiesa che accoglie e il presbitero interessato possono concordare il rinnovo della presente *Convenzione*.

\*\*\*\*\*

La presente *Convenzione* decorre dal \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda \_\_\_\_\_ .

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_ .

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presbitero \_\_\_\_\_

### **Allegati:**

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia.
2. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
3. Attestato di formazione.
4. Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI, ai sensi dell'art. 1, § 1, lett. m), del *Testo unico delle norme relative al sostentamento del clero*.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006.

# CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 Fax 06.66398238

## **ATTO DI ACCOGLIENZA**

**DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI  
DAI TERRITORI DI MISSIONE  
COSTRETTI A LASCIARE IL PROPRIO PAESE  
PER GRAVI MOTIVI  
E INCARICATI PER SERVIZI PASTORALI IN ITALIA**

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 25 aprile 2001, con il presente *Atto* accoglie temporaneamente nella propria Chiesa

il presbitero \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ordinato il \_\_\_\_\_ incardinato nella diocesi di \_\_\_\_\_ ,

dalla quale ha dovuto allontanarsi per gravi motivi di necessità.

Art. 1  
**ADEMPIMENTI**

1. Il Vescovo della Chiesa che accoglie:

- avendo esaminato la richiesta del presbitero \_\_\_\_\_, nella quale espone la propria situazione, con specifico riferimento ai profili che possono assumere rilevanza di ordine politico e conseguenze amministrative o penali nell'ordinamento del proprio Paese di origine (allegato 1) e verificata la condizione giuridica del medesimo in Italia, in particolare per quanto attiene all'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione italiana per l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri (allegato 2);
  - avendo preso contatti con il Vescovo della Chiesa di provenienza e avendo ottenuto il consenso ad accogliere il presbitero;
  - avendo interpellato la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli sulla richiesta del presbitero, acquisendone il parere scritto (allegato 3), ai sensi dell'art. 10 della citata *Istruzione*;
  - consapevole che le eventuali condizioni determinate dalla medesima Congregazione costituiscono parte integrante del presente *Atto*;
- a) si impegna a favorire il graduale inserimento del presbitero nella Chiesa particolare e ad assicurargli la preparazione necessaria per svolgere il suo ministero;
- b) assicura il mantenimento di un rapporto costante del presbitero con il Vescovo della diocesi di provenienza e una costante informazione al medesimo circa la situazione del presbitero.

Art. 2  
**SERVIZIO**

Il Vescovo della Chiesa che accoglie, in presenza dei gravi motivi che hanno indotto il presbitero a lasciare il proprio Paese e finché gli stessi permangono, gli affida il servizio di:

---

Art. 3

**MODALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il Vescovo della Chiesa che accoglie vigila, anche attraverso suoi delegati, affinché il presbitero interessato adempia diligentemente i doveri connessi con il ministero affidatogli.
2. Il presbitero si impegna a ricercare e mantenere i legami possibili con la sua Chiesa di origine; ad agire in conformità a quanto gli sarà richiesto dal proprio Vescovo circa il rientro nella diocesi di origine; a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità.

Art. 4

**SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

1. Il presbitero, in virtù del servizio pastorale affidatogli con il presente *Atto di accoglienza*, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 5

**ACCOMPAGNAMENTO**

Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero; ricerca contatti stabili col Vescovo della diocesi d'origine e opera perché il presbitero possa ritornare quanto prima nella propria diocesi; ottempera alle indicazioni date dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; valorizza la presenza del presbitero, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese e nella cura pastorale dei fedeli della sua stessa nazione o etnia eventualmente presenti sul territorio.

\*\*\*\*\*

Il presente *Atto di accoglienza* decorre dal \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presbitero \_\_\_\_\_

**Allegati:**

1. Richiesta scritta e motivata del presbitero al Vescovo della Chiesa che lo accoglie.
2. Documentazione relativa alla richiesta dello stato di rifugiato politico indirizzata alle autorità italiane.
3. Parere della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Il presente schema di *Atto di accoglienza* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006.

# CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 Fax 06.66398238

## CONVENZIONE

### PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

e S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

nello Stato di \_\_\_\_\_

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico e delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 25 aprile 2001, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ordinato il \_\_\_\_\_ incardinato nella diocesi di \_\_\_\_\_

Art. 1  
**SERVIZIO**

1. Il Vescovo di \_\_\_\_\_, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero \_\_\_\_\_ per il conseguimento della specializzazione in \_\_\_\_\_, presso l'Università \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ove risulta regolarmente iscritto e frequentante (allegato 1).
2. Il corso di studi per il raggiungimento del grado accademico di \_\_\_\_\_ ha la durata di anni \_\_\_\_\_ e il rientro definitivo del presbitero nella diocesi di origine è fissato per \_\_\_\_\_.
3. Per il solo periodo della durata degli studi e avendo cura che l'impegno non comporti ritardi nel loro regolare andamento, concorda con il Vescovo di \_\_\_\_\_ l'affidamento del seguente servizio pastorale:  
\_\_\_\_\_
4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
  - a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
  - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
  - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che manda.

Art. 2  
**MODALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi

che lo accoglie e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, per assicurare al presbitero un adeguato accompagnamento pastorale, ne favorisce il servizio pastorale inserendolo preferibilmente all'interno di una *équipe* di sacerdoti.
3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'esplicitamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che manda, in particolare di quelli concernenti la cura dei fedeli della sua stessa nazionalità o etnia.

### Art. 3

#### **SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda attribuisce al presbitero una borsa di studio adeguata o altre risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire al Vescovo della diocesi che accoglie di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. Detto importo è incrementato annualmente, tenendo conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'indice Istat nel mese di dicembre dell'anno precedente.
4. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

### Art. 4

#### **ACCOMPAGNAMENTO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.
3. La diocesi che accoglie valorizza, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 5

**RIENTRO ANTICIPATO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

\*\*\*\*\*

La presente *Convenzione* decorre dal \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presbitero \_\_\_\_\_

**Allegato:**

Attestato di iscrizione e frequenza all'Università.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006.

# CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 Fax 06.66398238

## CONVENZIONE

### PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI IN STATO DI NECESSITÀ PROVENIENTI DA TERRITORI NON DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

e S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

nello Stato di \_\_\_\_\_

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ordinato il \_\_\_\_\_ incardinato nella diocesi di \_\_\_\_\_

Art. 1  
**SERVIZIO**

1. Il Vescovo di \_\_\_\_\_, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero \_\_\_\_\_ per il conseguimento della specializzazione in \_\_\_\_\_, presso l'Università \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ove risulta regolarmente iscritto e frequentante (allegato 1).
2. Il corso di studi per il raggiungimento del grado accademico di \_\_\_\_\_ ha la durata di anni \_\_\_\_\_ e il rientro definitivo del presbitero nella diocesi di origine è fissato per \_\_\_\_\_.
3. Per il solo periodo della durata degli studi e avendo cura che l'impegno non comporti ritardi nel loro regolare andamento, concorda con il Vescovo di \_\_\_\_\_ l'affidamento del seguente servizio pastorale:  
\_\_\_\_\_.
4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
  - a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
  - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
  - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che manda.

Art. 2  
**MODALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, per assicurare al presbitero un adeguato accompagnamento pastorale, ne favorisce il servizio pastorale inserendolo preferibilmente all'interno di una *équipe* di sacerdoti.
3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'esplicitamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che manda, in particolare di quelli concernenti la cura dei fedeli della sua stessa nazionalità o etnia.

#### Art. 3

### **SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda attribuisce al presbitero una borsa di studio adeguata o altre risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato alle necessità del suo mantenimento.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire al Vescovo della diocesi che accoglie di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. Detto importo è incrementato annualmente, tenendo conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'indice Istat nel mese di dicembre dell'anno precedente.
4. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

#### Art. 4

### **ACCOMPAGNAMENTO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

**RIENTRO ANTICIPATO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

\*\*\*\*\*

La presente *Convenzione* decorre dal \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presbitero \_\_\_\_\_

**Allegato:**

Attestato di iscrizione e frequenza all'Università.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006.



Art. 1  
**SERVIZIO**

1. Il Vescovo di \_\_\_\_\_, vista la richiesta presentata dal Vescovo di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (allegato 2), considerata l'istanza del responsabile dell'organismo \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (allegato 3) ed esaminata la dichiarazione dell'interessato (allegato 4), invia \_\_\_\_\_ (nome) alla Chiesa sorella sopra menzionata.
2. L'inviato/a ha provveduto ad acquisire la formazione specifica adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario Missionario di Verona (CUM), [o presso altra istituzione] come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (allegato 5).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto richiesto al Vescovo della Chiesa che manda, riconosce all'inviato/a il servizio dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento (allegato 6) e qui sinteticamente richiamato:  

---

*(si specifichi il servizio)*

Art. 2  
**MODALITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli in conformità a quanto concordato dal Vescovo che gli ha conferito il mandato e dall'organismo di riferimento con il Vescovo che lo/la accoglie e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.
2. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento.

Art. 3

**DURATA DEL SERVIZIO**

1. L'inviato/a presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data fissata nella presente *Convenzione*.
2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio fino allo spirare, di norma, del dodicesimo anno dalla data d'inizio del primo mandato.
3. Qualora, per qualsiasi causa e in qualsiasi momento, l'inviato/a dovesse lasciare l'incarico in oggetto prima della scadenza, l'organismo di riferimento si impegna a garantire la continuità del servizio attraverso l'invio di altre persone idonee, per le quali è comunque richiesta la stipulazione di una nuova convenzione; in assenza di tale garanzia il Vescovo della Chiesa che manda risolverà in anticipo la presente *Convenzione*.

Art. 4

**REMUNERAZIONE E COPERTURA DELLE SPESE**

1. L'organismo di riferimento provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno all'inizio e al termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, provvede anche alle spese prive di specifiche coperture finanziarie.
2. L'inviato/a, soprattutto quando disponesse di mezzi economici superiori a quelli ordinariamente occorrenti nel luogo dove si trova a operare, impronti sempre il suo stile di vita e le sue attività apostoliche alla semplicità e alla discrezione, mettendo a servizio della comunità in cui è inserito e della Chiesa in cui opera i beni eccedenti di cui dispone.

Art. 5

**TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONI SOCIALI**

1. Qualora l'inviato/a dovesse sostenere a proprio carico costi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione pensionistica, o per il versamento della contribuzione pensionistica alla cassa istituita per l'attività professionale esercitata, la Conferenza Episcopale Italiana assicurerà all'interessato/a, dietro presentazione da parte dell'organismo di riferimento della documentazione comprovante il versamento e il servizio svolto nel periodo (allegato 4), un contributo fino

a un massimo di € 4.500,00 annui. Detto importo è incrementato annualmente, tenendo conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'indice Istat nel mese di dicembre dell'anno precedente.

2. Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine a eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata dalla CEI per il tramite dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.  
Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese è delegato a presentare la denuncia e la relativa documentazione nonché a definire quanto si riferisce all'evento.
3. Per quanto non previsto dalla polizza sanitaria, di cui al § 2, l'organismo di riferimento, in caso di necessità, interviene a integrazione ai sensi dell'art. 4, § 2 della presente *Convenzione*.

#### Art. 6

### **VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE**

1. L'inviato/a ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie allo scopo di assicurare il necessario riposo. La durata di tale periodo è determinata secondo le consuetudini del luogo ove presta servizio.
2. Ogni due anni l'inviato/a ha diritto di trascorrere un periodo di vacanza in Italia della durata di due mesi al fine di riprendere i rapporti personali e di rinsaldare i vincoli di comunione con la propria Chiesa di origine.
3. L'inviato/a deve disporre, altresì, di tempi adeguati per la formazione spirituale e professionale, valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dall'organismo di riferimento e dagli organismi della CEI.

#### Art. 7

### **ACCOMPAGNAMENTO**

1. L'organismo di riferimento accompagna con particolare cura l'inviato/a, promuovendo nei confronti del suo servizio iniziative di solidarietà e di sostegno che gli permettano di continuare a sentirsi espressione di una comunità.

- Esso verifica periodicamente l'andamento del progetto in cui l'inviato/a è inserito/a per mirare più efficacemente l'intervento e per facilitare la realizzazione delle finalità dell'opera intrapresa, collaborando a superare le difficoltà che dovessero insorgere.
2. La diocesi e la comunità di origine si impegnano a sostenere l'inviato/a spiritualmente e materialmente con opportune iniziative; a curare rapporti costanti; a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà verso di lui/lei e verso quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria.
  3. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine l'inviato/a, lo/la incontra periodicamente di persona o mediante un suo rappresentante e lo/la tiene informato/a sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
  4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie rimane a sua volta garante della vita spirituale e materiale dell'inviato/a durante i periodi di permanenza nella propria diocesi.

#### Art. 8

### **RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE**

1. L'inviato/a rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo della medesima secondo quanto disposto dall'art. 3, §§ 2-3.
2. L'organismo di riferimento collabora all'espletamento degli adempimenti di legge connessi con il rientro e si impegna perché l'inviato/a che rientra trovi una dignitosa sistemazione abitativa e lavorativa, se le circostanze lo richiedono.
3. Il Vescovo che manda, considerata la peculiarità del servizio prestato dall'inviato/a presso un'altra Chiesa, ne accoglie il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizza adeguatamente le esperienze.
4. L'inviato/a che rientra si reinserisce nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione, attento/a a cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza dell'esperienza vissuta.

#### Art.9

### **RIENTRO ANTICIPATO PER GIUSTA CAUSA**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che riceve, per giusta causa può richiamare l'inviato/a (cfr can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.

2. Configurano esemplificativamente l'ipotesi di giusta causa le infermità psico-fisiche ovvero una condotta non coerente con la vita cristiana.
3. Al verificarsi di tali evenienze o di altre similari si abbia speciale cura nel salvaguardare il bene dell'inviato/a, delle due Chiese e dell'organismo di riferimento.

Art. 10

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, all'inviato/a interessato/a, al suo organismo di riferimento e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. La *Convenzione* ha la durata di tre anni a decorrere dalla data segnata in calce.
3. Sei mesi prima della scadenza il Vescovo della Chiesa che manda, il Vescovo della Chiesa che accoglie, l'organismo di riferimento e l'inviato/a interessato/a possono concordare il rinnovo della presente *Convenzione*.

\*\*\*\*\*

La presente *Convenzione* decorre dal \_\_\_\_\_.

È stata rinnovata una prima volta il \_\_\_\_\_.

È stata rinnovata una seconda volta il \_\_\_\_\_.

È stata rinnovata una terza volta il \_\_\_\_\_.

Osservazioni particolari: \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

L'invitato/a \_\_\_\_\_

**Allegati:**

1. Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento con allegato curriculum dell'invitato/a.
2. Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie.
3. Istanza dell'organismo di riferimento.
4. Dichiarazioni dell'invitato/a (disponibilità al servizio, rimborso versamenti pensionistici...).
5. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.
6. Servizio concordato con l'organismo di riferimento.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006.

---

*Direttore responsabile:* Francesco Ceriotti

*Redattore:* Domenico Mogavero

*Sede redazionale:* Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

*Autorizzazione:* Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

*Stampa:* Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - Maggio 2006